COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Malvestio Piergiovanni, *Relatore* 3, 6, 10

Nepi Gualtiero, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 5, 7, 10

Nucci Mauro Anna Maria 11

Pallanti Novello 8, 9, 10

Sanfilippo Salvatore 5, 6, 9, 10, 11

Sapienza Orazio 10

PAG.

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 11

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564) 11

Mancini Vincenzo, *Presidente* . 11, 13, 15, 17, 18

Bianchi Fortunato 18

Caveri Luciano 15, 17

Grippo Ugo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 18

Lucenti Giuseppe 17

Rebulla Luciano, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 13, 14, 15, 17

Samà Francesco 13, 16, 17, 18

Sapienza Orazio 17

PAG.

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 18

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Scovacricchi e Romita: Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403);

Mancini Vincenzo ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (460);

Fiandrotti ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1429);

PAG.

Amodeo ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1901);

Borgoglio e Di Donato: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2518) 18, 19

Mancini Vincenzo, *Presidente* 19, 20, 24

Bianchi Fortunato, *Relatore* 19, 24

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 24

Pellegatti Ivana 28

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 28

La seduta comincia alle 9,35.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, gli onorevoli Alinovi, Anselmi, Azzolini, Borruso, Cavigliasso, Iossa, Lodi Faustini Fustini, Minucci e Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Colombini, Grippo, Rebulla, Zambon, Torchio, Ferrari Marte, Mainardi Fava, Brescia e Pujia per il disegno di legge n. 4480; l'onorevole Russo Franco è sostituito dall'onorevole Caveri per la proposta di legge n. 3564; gli onorevoli Anselmi, Iossa, Minucci e Rotiroti sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Carrara, Ferrari Marte, Chella e Ciocia per il testo unificato delle proposte di legge n. 403-460-1429-1901-2518.

Seguito della discussione del disegno di legge: Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato ».

Ricordo che nella seduta del 1° marzo 1990 il relatore ha presentato alla Commissione il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 15 marzo 1990, parere favorevole « a condizione che gli stanziamenti del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato preordinati al finanziamento di programmi di investimento non siano utilizzati per finanziare il programma di pensionamenti anticipati previsto dal presente progetto di legge ».

Comunico, altresì, che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 13 marzo 1990, parere favorevole e che la Commissione trasporti ha espresso, in data 1° marzo 1990, parere favorevole « a condizione che nel testo del provvedimento sia precisato che, ai fini del programma di pensionamenti anticipati, non dovranno essere utilizzati fondi destinati ad investimenti ».

Poiché anche al parere della Commissione trasporti è attribuito valore rinforzato, a norma dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, per procedere all'approvazione del disegno di legge occorre recepire le condizioni in esso contenute, così come quella espressa dalla Commissione bilancio.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sul disegno di legge al nostro esame le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri; in particolare il parere favorevole, ma condizionato, della V e IX Commissione, ha reso indispensabile introdurre un emendamento di cui preannuncio la presentazione. Auspico tuttavia che l'esame del provvedimento si concluda con la sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Propongo che sia assunto come testo-base per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operanti a carico del bilancio dello Stato, l'ente « Ferrovie dello Stato » può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale.

2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il 40° anno di età, purché con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia maturato 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione.

3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente idoneo di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'ente « Ferrovie dello Stato » è tenuto anche, per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente « Ferrovie dello Stato » non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292.

7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente

legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;

b) al personale più anziano di età.

9. L'ente « Ferrovie dello Stato » è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1, previa verifica, per il personale di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo, del permanere delle condizioni di inidoneità.

10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente « Ferrovie dello Stato », da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 1 al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

Il relatore, onorevole Malvestio, ha presentato il seguente emendamento che recepisce il parere condizionante della V e della IX Commissione:

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato preordinati al finanziamento di programmi di investimento.

1. 1.

Gli onorevoli Pallanti, Sanfilippo e Pellegatti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sopprimere il comma 6.

1. 2.

Passiamo all'emendamento del relatore 1.1.

GUALTIERO NEPI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1.2.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor presidente, desidero richiamare l'attenzione sul fatto che nella precedente seduta il Governo aveva assunto l'impegno di rispondere ad alcuni quesiti sollevati dalle norme del provvedimento al nostro esame, ma fino ad ora non ho ottenuto alcuna risposta né dal relatore né dal Governo. Mi riferisco in particolare al problema delle assunzioni obbligatorie di cui al comma 6 dell'articolo 1 ed a quello dei riflessi che il processo di ristrutturazione previsto dall'Ente ferrovie dello Stato può provocare sui lavoratori dell'indotto.

PRESIDENTE. Sul problema delle categorie protette e sulla questione degli effetti del processo di ristrutturazione, il Governo può risponderle immediatamente; tuttavia, su quest'ultima questione si era ritenuto più opportuno che lei, onorevole Sanfilippo, insieme ad altri col-

leghi del suo gruppo, presentasse un ordine del giorno.

Peraltro, in sede di Comitato ristretto si era deciso che l'eventuale presentazione di un emendamento avrebbe reso necessaria l'indicazione di una copertura diversa da quella prevista dal provvedimento ed il pronunciamento della Commissione bilancio per il prescritto parere. Inoltre, tra i gruppi era prevalso l'orientamento di non frapporre ostacoli alla rapida approvazione del disegno di legge.

Anche a mio avviso sarebbe opportuno che sulla questione del processo di ristrutturazione previsto dall'Ente ferrovie dello Stato – su cui l'onorevole Sanfilippo ha sollecitato un chiarimento già in sede di Comitato ristretto – venga presentato un ordine del giorno sul quale il Governo si pronuncerà.

SALVATORE SANFILIPPO. L'emendamento 1.2 si riferisce ad una questione semplice e complicata allo stesso tempo; devo innanzitutto ribadire che la validità di una legge dello Stato si estende ad ogni settore produttivo.

Sulla questione dell'obbligo delle assunzioni degli invalidi civili, il comma 6 dell'articolo 1 prevede, sostanzialmente, una delega all'Ente ferrovie dello Stato; se tale emendamento non venisse approvato si introdurrebbe un principio estremamente pericoloso. Infatti, qualora venisse inserita una norma di questo tipo, vorrei che i colleghi immaginassero che cosa accadrebbe in quella parte del mondo produttivo attualmente impegnata in un processo di ristrutturazione industriale. Mi riferisco, in particolare, ai grandi gruppi privati, ma anche ad importanti settori produttivi pubblici, come quello postale, in cui vi sono migliaia di soggetti colpiti da invalidità.

Con l'emendamento in questione proponiamo di sopprimere il comma 6, sapendo che ciò non rappresenta intralcio al processo di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato.

A mio avviso, l'Ente non ha mai rispettato la legge e chiede una sanatoria per difendere la propria posizione senza che nessuno possa contestarla; se invece ha sempre osservato la disciplina legislativa, l'introduzione di tale comma è inutile, perché ci troviamo in presenza di un processo tendente a ridurre gli organici, non ad aumentarli. Se partiamo dal rispetto delle quote, l'Ente ferrovie dello Stato avrà un esubero di invalidi, non una mancanza.

Presumo quindi che venga a cadere il rischio, che qualcuno individuava, della necessità di assumere nuovi invalidi in presenza di un processo di ristrutturazione; si tratta di un rischio che non esiste, a meno che, lo ripeto, non ci troviamo al di fuori della legge, ma allora questo sarebbe un problema diverso. Partendo dal presupposto che siamo tutti innocenti e che un ente come quello delle ferrovie abbia rispettato la legislazione vigente, riteniamo opportuno sopprimere il comma 6 ed evitare di instaurare un principio che avrebbe conseguenze « a catena » estremamente negative.

Oltre alla questione di carattere logico che ho inteso sottolineare, ne esiste una di principio che sottopongo all'attenzione dei colleghi: non possiamo sostenere che gli invalidi hanno diritto a lavorare ma solo in alcuni settori produttivi. Si tratta di un principio assolutamente dirompente; la solidarietà nei confronti dei più deboli non si può estrinsecare dicendo loro che, poiché sono invalidi, possono fare i « passacarte » ma non possono lavorare con il martello.

In conclusione, invito i colleghi ad approvare l'emendamento 1.2.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2 illustrato dall'onorevole Sanfilippo, in quanto ritengo che la sospensione delle assunzioni obbligatorie di cui al comma 6 abbia sostanzialmente due limiti: uno di carattere temporale, strettamente legato al lasso di tempo necessario per portare avanti il piano di ristrutturazione per il risanamento dell'Ente ferrovie dello Stato, l'altro di carattere quantitativo, che limita l'esenzione al settore dell'esercizio mentre permane l'obbligo

per i profili dei settori uffici e per i casi a forte contenuto sociale previsti dall'articolo 22 della legge n. 42 del 1979, riguardante i familiari dei ferrovieri deceduti per causa di servizio.

L'Ente deve essere posto, almeno entro i limiti suddetti, nelle condizioni di poter svolgere una politica delle risorse umane e quindi della produttività del fattore lavoro senza essere costretto a comportamenti contraddittori.

Vi è comunque un motivo ulteriore che impone in maniera logica la necessità della norma in questione: è la natura tecnica del lavoro ferroviario a rendere inconciliabile in moltissimi settori l'impiego di personale che non sia nel pieno delle condizioni fisiche, come nei casi citati nell'intervento da me svolto il 1° marzo scorso (servizio nelle stazioni, lungo la linea, sui treni, nelle officine e così via).

Il personale invalido può essere utilizzato solo in attività di tipo impiegatizio e sedentario. Per la riserva dei posti, infatti, gli interessati devono possedere una riduzione della capacità lavorativa di oltre un terzo (almeno il 35 per cento). È chiaro quindi che non esiste concreta possibilità di impiego nei settori dell'esercizio ferroviario sopra ricordati riguardanti la circolazione dei treni, le lavorazioni di tipo manuale e le attività tecniche in generale.

Ciò essenzialmente perché esiste evidente incompatibilità del quadro clinico con le mansioni da svolgere e di conseguenza con la sicurezza dell'esercizio. Inoltre, è da tener presente che proprio l'attività peculiare dell'esercizio ferroviario – che ha caratteristiche di lavoro usurante per le condizioni in cui si deve svolgere (all'aperto, su mezzi in movimento, con mezzi meccanici ed anche di notte) – produrrebbe effetti negativi sulle patologie presentate dal personale ferroviario.

Tutte queste ragioni confermano l'atipicità della situazione ferroviaria che non può certo essere invocata da altre amministrazioni, per cui non appare reale il rischio di dover estendere ad altri analoga norma, che non troverebbe giustificazione nei fatti di ordine aziendale e tecnico-sanitario, come dimostrabile nel caso delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che l'emendamento 1.2 sarà posto in votazione in linea di principio, in quanto necessita del parere delle Commissioni I e V. Ovviamente ciò non toglie nulla alla fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Sanfilippo.

GUALTIERO NEPI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Condivido il parere negativo espresso dal relatore sull'emendamento 1.2, anche se intendo sottolineare la particolare sensibilità manifestata dal Governo, non solo dal Parlamento, verso un settore così delicato e che ci tocca da vicino. Se tuttavia si considera, come ricordava il relatore, la natura del provvedimento per quanto riguarda il prepensionamento sostanzialmente limitato a coloro i quali versano in condizioni di invalidità, sia pure parziale, e rispetto a questa posizione si valuta l'obiettivo di ridurre il numero dei dipendenti e, conseguentemente, di avviare un processo di adeguamento e di ammodernamento delle ferrovie dello Stato, credo che si comprenda come per chiunque di noi sarebbe difficile poter mandare avanti il procedimento relativo al prepensionamento, cioè all'uscita dall'attività produttiva di una fascia non indifferente di inabili, per dover poi reintegrare i trasferimenti che si sono operati.

In ordine a questo aspetto, innanzitutto è prevista una durata quinquennale, delimitata agli obiettivi del disegno di legge. Se non mettiamo in movimento il meccanismo di riduzione del personale, cercando di non emarginare la categoria che può usufruire della normativa, credo che nel corso dei cinque anni potrebbero porsi problemi che occorre valutare.

In particolare, la normativa di cui al comma 6 delimita ai settori d'esercizio la non applicazione delle norme in materia di assunzioni obbligatorie. Occorre considerare che non si è in presenza di un'a-

zienda comune; il problema in questo caso è più delicato.

Esistono condizioni di oggettiva difficoltà in un settore in costante movimento, caratterizzato da attività del tutto particolari che richiedono la piena integrità delle condizioni fisiche di coloro che vi prestano servizio; infatti, mentre nelle assunzioni di invalidi civili si ricorre alla normativa ordinaria, in base alla quale vengono verificate le condizioni di inabilità, sia pure in modo percentualizzato, ed il loro impiego è previsto in quasi tutti i servizi, per questo tipo di assunzioni le procedure per l'accertamento delle condizioni di inabilità vengono specificate in modo particolare data la delicatezza delle mansioni che si dovrebbero svolgere, strettamente connesse con la condizione fisico-psichica dell'invalido.

Pur condividendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sanfilippo, invito i presentatori a ritirare l'emendamento e ad attendere i risultati del primo periodo di applicazione della nuova normativa, qualora essa venisse approvata. Il Governo da parte sua conferma la propria attenzione sulla questione della piena utilizzazione di personale invalido nei settori impiegatizio e sedentario, che pur delimitati rigidamente non sono una minoranza nell'ambito della struttura ferroviaria.

Non si pone una questione dirompente, perché se fosse tale, la considereremmo in questi termini; si tratta invece di un'esigenza che si è concretamente posta ed alla quale il Governo intende dare una risposta, fornendo precise indicazioni statistiche sull'onere finanziario. Inoltre, il Governo si associa alle considerazioni del presidente; se saranno superate le obiezioni di cui mi sono reso interprete, sarà possibile riesaminare la procedura dei calcoli (come tra l'altro è stato richiesto con i pareri favorevoli delle Commissioni competenti), relativi all'accesso degli invalidi civili negli altri settori di attività.

Il Governo conferma la motivazione del relatore ed invita i firmatari a ritirare l'emendamento 1.2; in caso contrario esprime parere negativo.

NOVELLO PALLANTI. In qualità di primo firmatario dell'emendamento 1.2 sento il dovere, prima di intervenire per dichiarazione di voto, di rispondere al sottosegretario Nepi. A mio avviso, è indispensabile da parte di tutti una maggiore riflessione sulle conseguenze che deriverebbero dall'approvazione del comma 6, perché ritengo che esso contenga un'imprecisione normativa di cui è importante comprendere l'esatto significato.

Con il comma 6 s'intende dire che non si sostituiranno gli eventuali vuoti di organico perché le assunzioni obbligatorie continueranno all'interno dell'Ente ferrovie dello Stato? Oppure cos'altro vuol dire questa norma? Sul suo contenuto, ripeto, nutro diversi dubbi; posso capire, anche se non l'accetto, la logica « forte » secondo cui, se il personale subisce una riduzione, essa colpisce anche i dipendenti assunti in base a condizioni di invalidità, senza provvedere alla loro sostituzione, ma nel nostro caso la situazione non mi sembra altrettanto chiara.

Pertanto prima di arrivare a conclusioni estreme, dal momento che non intendiamo ritirare l'emendamento, chiedo formalmente una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al fine di dirimere ogni equivoco sulla questione posta dall'onorevole Pallanti, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,20.

PRESIDENTE. Dagli approfondimenti compiuti nel corso della sospensione della seduta non sono emerse novità in ordine alla formulazione del comma 6. Desidero comunque rilevare l'opportunità di aggiungere alla fine del comma 6 una specificazione che preveda il rispetto, alla data di entrata in vigore della legge in discussione, delle percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

NOVELLO PALLANTI. Lei sa, signor presidente, che sulla problematica complessiva del provvedimento il gruppo comunista ha mantenuto un grande senso di responsabilità, tant'è vero che non ha prospettato nemmeno velatamente l'ipotesi di revocare la sede legislativa. Stiamo quindi cercando di convincere i colleghi che è giusto apportare variazioni al testo in esame. Si è riflettuto su ipotesi alternative; noi riteniamo opportuno mantenere l'emendamento soppressivo del comma 6, anche perché sono preoccupanti le argomentazioni con le quali è stata dichiarata la contrarietà all'emendamento stesso.

Il relatore ha affermato che la soppressione del comma 6 non può essere accolta perché nell'Ente ferrovie dello Stato vige un sistema di lavoro che non consente la collocazione di personale appartenente alle categorie protette; si tratta di un'affermazione assurda: se si sostenesse con questa argomentazione l'opposizione all'assunzione di personale, si potrebbe affermare che non esiste azienda in cui detto personale possa trovare collocazione. L'argomentazione è quindi pretestuosa. Sembrerebbe più logica, allora, l'altra motivazione secondo cui, poiché si sta cercando di ridurre il personale, occorre mantenere in servizio quello migliore e non quello che presenta determinate limitazioni, ma entreremmo in un discorso completamente diverso.

Mi chiedo che senso abbiano tutte le teorizzazioni in ordine all'esigenza di dare lavoro ed autonomia finanziaria a queste persone, di esaltare la personalità del soggetto e non umiliarla, se poi al primo impatto diamo ragione all'Ente ferrovie dello Stato. Cosa ci diranno le altre aziende ? Aspettiamoci che a questa normativa seguano richieste di modifica di altre leggi; è grave dare « via libera » all'approvazione di una disposizione del genere.

In conclusione, mi auguro che vi sia un ripensamento da parte di tutti i colleghi e che venga approvato l'emendamento soppressivo del comma 6.

PRESIDENTE. A nome del gruppo democratico cristiano, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento 1.2, che comunque potrebbe essere approvato solo in linea di principio ed inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere; ciò comporterebbe un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Rilevo inoltre che la sospensione per un periodo limitato dell'obbligatorietà prevista nella legge n. 482 del 1968 deve essere ritenuta esclusivamente in riferimento alle variazioni percentuali che si potrebbero determinare nell'Ente limitatamente ai settori dell'esercizio in conseguenza della riduzione del personale rientrante nell'ambito del provvedimento. Fermo restando che esiste una legge la quale fissa l'obbligo di rispettare determinate percentuali, esprimiamo la certezza che alla data di entrata in vigore del provvedimento tali percentuali d'obbligo saranno rispettate. È questo l'intendimento che ha accompagnato i lavori del Comitato ristretto.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pallanti ed altri 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Come ho già preannunciato presento il seguente emendamento:

All'articolo 1, al comma 6, aggiungere alla fine: e sempre che risultino rispettate alla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
1. 3.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, poiché condivido la necessità di introdurre questo emendamento, preannuncio il mio voto favorevole.

SALVATORE SANFILIPPO. In dissenso con l'orientamento del gruppo comunista, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Mancini 1.3, perché rischia

di avallare un'operazione – a mio avviso – pericolosissima.

GUALTIERO NEPI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Mancini 1.3.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Relatore.* Mi associo al parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente per appello nominale.

Gli onorevoli Sanfilippo, Pallanti e Rebecchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro,

considerato che il processo di ristrutturazione previsto dall'Ente ferrovie dello Stato prevede un esubero di personale diretto di circa 29.000 unità, e di circa 15.000 unità di lavoratori operanti nell'indotto;

che, il disegno di legge n. 4480, mentre prevede strumenti di prepensionamento che attutiscono l'impatto sociale determinato dalla fuoriuscita dei lavoratori delle ferrovie, nulla prevede in termini di sostegno per i lavoratori dell'indotto;

che il piano di ristrutturazione dopo una fase di riduzione di organici prevede, attraverso la creazione di nuovi servizi, l'assunzione di circa 40.000 lavoratori,

impegna il Governo

a predisporre opportuni provvedimenti che attraverso cassa integrazione guadagni, corsi di riqualificazione professionale, consentano ai lavoratori dell'indotto esuberanti nella prima fase di essere impiegati prioritariamente all'interno dei nuovi servizi previsti dal piano ».

0.4480.1.11.

GUALTIERO NEPI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

SALVATORE SANFILIPPO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ORAZIO SAPIENZA. Preannuncio il mio voto favorevole soltanto perché non intendo assumermi la responsabilità di intralciare il cammino di una riforma della quale il disegno di legge al nostro esame costituisce un « pezzo » non trascurabile.

Le audizioni svolte, le considerazioni del relatore, le dichiarazioni del Governo non hanno infatti fugato le mie perplessità sulla dichiarata impossibilità di risolvere diversamente il problema degli esuberi dei cosiddetti non idonei.

Il prepensionamento di tante migliaia di lavoratori nelle ferrovie, mentre in altri settori della pubblica amministrazione si continua ad assumere lavoratori a ritmo sostenuto, anche se portatori di *handicap,* rappresenta uno spreco di risorse intollerabile per uno Stato alle prese con difficoltà di bilancio e costituisce un'ulteriore turbativa nel mercato del lavoro, già sottoposto a tensioni non indifferenti a causa dei prepensionamenti del settore privato.

Con queste amare riflessioni e con la speranza di non dovermene pentire, confermo, quindi, il mio voto favorevole sul disegno di legge n. 4480.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Onorevole presidente, già nel corso della discussione sulle linee generali avevo manifestato talune perplessità, che tuttora permangono; comunque, poiché non intendo bloccare il rapido cammino del disegno di legge, mi limito a preannunciare la mia astensione, in quanto con legge dello Stato si « blocca », vanificandola, l'attuale normativa sulle assunzioni obbligatorie. A mio avviso, ciò deve essere sottolineato con forza e poiché non intendo esprimermi né a favore, né contro il provvedimento, preannuncio che mi asterrò dalla votazione.

SANFILIPPO. Preannuncio rio del gruppo comunista nto n. 4480; nel ribadire il all'opera apprezzabile di e risanamento con esso iamo tuttavia l'esigenza di zazione complessiva del- dello Stato.

Il nostro voto contrario riguarda in particolare l'inserimento di una norma gravemente lesiva che rischia di mettere in difficoltà le categorie più deboli, perché può provocare una rincorsa « feroce » in tutto il paese.

A mio avviso, non servono a nulla gli appelli contro questo modo di operare ed è altrettanto inutile manifestare la propria perplessità per sentirsi con la coscienza a posto; di fatto compiamo un'azione gravissima che ci impedisce, ripeto, di esprimerci diversamente.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato » (4480):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	17
Hanno votato *no*	12

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Bianchi, Battaglia Pietro, Cavicchioli, Cimmino, Ferrari Marte, Gelpi, Grippo, Loiero, Malvestio, Mancini Vincenzo, Pisicchio, Rebulla, Sapienza, Pujia, Torchio e Zambon.

Hanno votato no:

Brescia, Colombini, Ghezzi, Lucenti, Mainardi Fava, Manna, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

Si è astenuto:

Nucci Mauro.

Seguito della discussione della proposta di legge Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caveri ed altri: « Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune ».

Ricordo che il Comitato ristretto incaricato dell'esame del provvedimento ha elaborato un nuovo testo, di cui è stata data lettura nella seduta del 28 febbraio scorso.

Comunico che in data 1 marzo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che in data 15 marzo la Commissione bilancio ha

espresso parere favorevole a condizione che:

« all'articolo 2, al comma 1, siano sostituite le parole: "è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello" con le seguenti: "è corrisposta una indennità di importo pari al trattamento d'integrazione salariale" e siano conseguentemente modificati i commi 3, 4 e 5;

al comma 3, siano sostituite le parole: "4 mesi" con le seguenti: "2 mesi";

il comma 7 sia sostituito con i seguenti:

"7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria'.

8. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio";

sia soppresso l'articolo 3 ».

Comunico altresì che in data 14 marzo la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole.

Poiché il relatore, onorevole Azzolini, è assente, lo sostituirò io stesso.

Avverto che gli emendamenti presentati al testo originario del provvedimento, e di cui era stata data lettura nella seduta del 15 febbraio scorso, sono stati superati dal nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto. Comunico, inoltre, di aver provveduto a predisporre una serie di emendamenti tesi a recepire il parere vincolante espresso dalla Commissione bilancio.

Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalità turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatico-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.

4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: delle imprese, *aggiungere le seguenti:* individuali, consortili o pubbliche.

1. 1.

Prandini, Pallanti, Caprili, Samà.

Al comma 1, dopo le parole: precipitazioni nevose *aggiungere le seguenti:* per gli anni 1988-89 e 1989-90.

1. 2.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Passiamo all'emendamento Prandini ed altri 1.4.

FRANCESCO SAMÀ. Poiché nel testo del Comitato ristretto si parla solo di imprese, potrebbe sorgere qualche equivoco nell'interpretazione della norma. Per evitare ciò, riteniamo debbano aggiungersi, dopo la parola « imprese », le parole « individuali, consortili o pubbliche ».

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 1.4 ritenendolo superfluo; infatti l'articolo 1, facendo riferimento ad imprese e non precisando se si tratti di imprese private o pubbliche, non esclude queste ultime così come non esclude quelle consortili. Poiché, a mio avviso, la norma deve essere interpretata in questo senso, invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

Avverto i colleghi che l'emendamento potrebbe essere posto in votazione solo in linea di principio, dal momento che dovrebbe essere inviato per il parere alle Commissioni competenti.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Confermo l'interpretazione del presidente e ne condivido il parere espresso.

FRANCESCO SAMÀ. Alla luce delle osservazioni svolte dal presidente e dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Prandini ed altri 1.5.

Avverto che anche questo emendamento dovrà essere votato in linea di principio in quanto necessita del parere delle competenti Commissioni.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento perché, facendo esso riferimento ad un periodo diverso da quello oggetto del provvedimento, richiederebbe l'individuazione di una diversa copertura finanziaria.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Prandini ed altri 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 è corrispoto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

2. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonché agli impiegati.

3. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di 4 mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990.

4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione dell'autorità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attività, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

5. Il trattamento di integrazione di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

6. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi, si fa

fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo 6856 alla voce: Reintegro Fondo per la protezione civile. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: è corrisposto un trattamento di integrazione salariale pari a quello *con le seguenti:* è corrisposta un'indennità di importo pari al trattamento di integrazione salariale.

2. 8.

Mancini.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1989 e successivamente licenziati per i motivi di cui al comma 1.

2. 14.

Caveri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto per la durata massima di nove settimane durante il periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa decorrente dal 1° dicembre 1989 al 30 aprile 1990.

2. 13.

Caveri.

Al comma 3, prima delle parole: Il trattamento di integrazione salariale *inserire le seguenti:* L'indennità di importo pari al.

2. 9.

Mancini.

Al comma 3, sostituire le parole: 4 mesi *con le seguenti:* 2 mesi.

2. 10.

Mancini.

Al comma 3, dopo le parole: per la durata massima di 4 mesi *aggiungere le seguenti:* per ciascuna delle stagioni 1988-1989 e 1989-1990 decorrenti dal 1° dicembre.

2. 6.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Al comma 4, dopo le parole: provvedono a corrispondere *aggiungere le seguenti:* l'indennità di importo pari al.

2. 15.

Mancini.

Al comma 5, sostituire le parole: Il trattamento di integrazione *con le seguenti:* l'indennità.

2. 11.

Mancini.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 12.

Mancini.

Al comma 7, dopo le parole: della presente legge *sostituire le parole:* 5 miliardi *con le seguenti:* sei miliardi.

2. 7.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Passiamo al mio emendamento 2.8.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegratario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Caveri 2.14.

In qualità di relatore, invito il presentatore a ritirarlo e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

LUCIANO CAVERI. Accolgo l'invito del presidente e ritiro l'emendamento 2.14.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Caveri 2.13.

In qualità di relatore, anche in questo caso rivolgo all'onorevole Caveri l'invito a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno. La proposta emendativa infatti, almeno per quanto riguarda la decorrenza, contrasterebbe con il testo esaminato dalla Commissione bilancio.

LUCIANO CAVERI. Ritiro l'emendamento 2.13 riservandomi di presentare un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo al mio emendamento 2.9.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al mio emendamento 2.10.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pertanto l'emendamento Prandini ed altri 2.6 risulta precluso dall'emendamento testé approvato.

Passiamo al mio emendamento 2.15.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al mio emendamento 2.11.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al mio emendamento 2.12.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pertanto, l'emendamento Prandini ed altri 2.7 risulta precluso dall'emendamento testé approvato.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Ove ricorrano successivamente analoghi fenomeni climatico-meteorologici di

carenza di innevamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite la Conferenza Stato-regioni e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati modalità, procedura e termini per la concessione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 3.

Mancini.

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del turismo invernale sono concessi contributi in conto interessi per mutui di durata ventennale per la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di trasporto con fune nonché delle strutture accessorie e degli impianti di supporto anche relativi alle piste da sci, ai sistemi di produzione della neve programmata o alle attrezzature di supporto.

2. I soggetti beneficiari sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, gli enti pubblici proprietari di impianti, concessionarie di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche in zone montane.

3. Ai finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si applica un tasso annuo di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore turistico in vigore al 1° gennaio dell'anno precedente quello della stipula dei relativi mutui.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 nonché l'ammontare delle quote a disposizione per ogni regione e provincia autonoma. Sono ritenuti prioritari gli interventi che rientrano nei programmi regionali di qualificazione e valorizzazione turistica ambientale delle stazioni esistenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 20 miliardi per il 1990 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 0. 2.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Passiamo al mio emendamento 3.3.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 di cui ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il mio emendamento si intende pertanto approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Prandini ed altri 3.0.2.

FRANCESCO SAMÀ. L'articolo aggiuntivo Prandini ed altri è in sintonia con il provvedimento sottoposto al nostro esame, dal momento che l'attuale crisi, dovuta alla mancanza di innevamento naturale, che ha coinvolto tutte le imprese esercenti il trasporto a fune, ci impone di uscire da tale situazione, attraverso la predisposizione di strumenti finanziari, quali agevolazioni creditizie, contributi in conto interessi e concessione di mutui. L'articolo aggiuntivo, infatti, prevede tale sostegno per far fronte alle perdite subite

dalle imprese e sostenere la ripresa dell'attività turistica; pertanto, raccomando ai colleghi la sua approvazione.

PRESIDENTE. Pur condividendo le ragioni dei proponenti, il mio parere, in qualità di relatore, su tale articolo aggiuntivo non può che essere contrario perché la necessaria copertura del provvedimento impone che esso sia trasmesso, in caso di approvazione, alla I ed alla V Commissione per i prescritti pareri.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Anch'io riconosco che l'articolo aggiuntivo risponde ad un'obiettiva esigenza del settore ed il Governo si sta adoperando per reperire i finanziamenti necessari, ma non ritengo sia questa la sede più opportuna per prevedere simili interventi.

Peraltro, un disegno di legge riguardante la situazione dell'arco alpino è già all'esame della Commissione bilancio e sarà quella l'occasione in cui potranno essere valutati gli interventi proposti dall'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni del Governo, i presentatori intendono mantenere l'articolo aggiuntivo ?

GIUSEPPE LUCENTI. Lo manteniamo, signor presidente, perché siamo rimasti gli unici a sostenere le imprese del settore.

FRANCESCO SAMÀ. A nome del gruppo comunista, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Prandini ed altri 3.0.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

esaminate le problematiche poste nella proposta di legge 3564 dovute al mancato innevamento;

valutati positivamente gli interventi in favore del settore degli impianti a fune;

impegna il Governo

a chiarire in fase applicativa:

a) che l'intervento sia esteso ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1989 e successivamente licenziati per i motivi di cui al comma 1 della proposta;

b) che l'indennità di importi pari al trattamento di integrazione salariale interessi comunque, essendovi la copertura finanziaria, il periodo di due mesi nel corso della stagione invernale intesa nel suo complesso.

0. 3564. 1. 11.

Caveri, Samà.

La Commissione impegna il Governo a considerare fra gli eventi climatico-meteorologici quelli di natura vulcanica che impediscono nei periodi delle eruzioni il lavoro degli addetti alla funivia dell'Etna.

0. 3564. 2. 11.

Sapienza, Sanfilippo, Lucenti.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Caveri e Samà 0.3564.1.11.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

LUCIANO CAVERI. No, non insistiamo.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Il Governo non accetta l'ordine del giorno Sapienza ed altri 0.3564.2.11.

PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, insiste per la votazione ?

ORAZIO SAPIENZA. Si, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Sapienza ed altri 0.3564.2.11.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAMÀ. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge n. 3564.

FORTUNATO BIANCHI. Anch'io preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul provvedimento.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Da parte del Ministero del lavoro desidero esprimere alcune perplessità sul provvedimento; lo faccio a conclusione del suo esame, anche in considerazione del clima generale favorevole al provvedimento stesso. Ad avviso del Governo, gli effetti economici negativi connessi alla carenza di precipitazioni nevose costituiscono per le aziende di trasporto a fune con finalità turistiche un rischio di impresa cui è soggetto qualsiasi imprenditore economico a causa di fattori esterni; la preoccupazione del mio dicastero è che, anche dopo il precedente dell'Adriatico, si vada a percorrere questa strada ogniqualvolta ci si trovi di fronte a situazione del genere.

Un secondo problema, riguardante il versamento dei contributi previdenziali e quindi il riconoscimento dell'integrazione salariale ai lavoratori, mi sembra sia stato superato con l'approvazione dell'emendamento 2.3, che ha sostituito il trattamento di integrazione salariale con un'indennità di importo pari al trattamento stesso.

Inoltre, è opportuno rilevare che le aziende in questione hanno già goduto di benefici che sono stati estesi, come per esempio quello della fiscalizzazione degli oneri sociali. Si tratta di una preoccupazione del Ministero in ordine non tanto al provvedimento oggi in esame, quanto ad eventuali future iniziative che si muoveranno in questa direzione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Caveri ed altri: « Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune » (3564):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Battaglia Pietro, Bianchi, Caveri, Cavicchioli, Cimmino, Gelpi, Ghezzi, Iossa, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manna, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rebecchi, Samà, Sanfilippo e Sapienza.

A seguito di concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 12,30.

Discussione delle proposte di legge Scovacricchi e Romita: Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403); Mancini Vincenzo ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (460); Fiandrotti ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982,

n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1429); Amodeo ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1901); Borgoglio e Di Donato: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita: « Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Mancini Vincenzo, Cristofori, Antonucci, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi: « Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Fiandrotti, Artioli, Iossa, De Carli, Mastrogiacomo, Rotiroti, Vazzoler e Amodeo: « Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Amodeo, Iossa, Rotiroti, Barbalace, Fincato, D'Addario, Ferrarini, Diglio, Colucci, Zavettieri e Mundo: « Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Borgolio e Di Donato: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ».

Ricordo che, durante l'esame in sede referente delle proposte di legge, era stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto che ha proceduto all'elaborazione di un testo unificato delle suddette proposte di legge, nell'ambito del quale è stato recepito il parere condizionato espresso dalla Commissione Bilancio, che risultava del seguente tenore:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che si precisi nel testo che resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, con cui si stabilisce che le maggiori uscite della Cassa debbano essere fronteggiate con aumenti dei contributi.

L'onorevole Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Desidero in primo luogo precisare che il provvedimento in esame avrebbe bisogno di alcuni perfezionamenti da introdurre mediante proposte emendative che, tuttavia, mi asterrò dal formulare in quanto richiederebbero una nuova pronuncia da parte della Commissione bilancio con un conseguente prolungamento dell'*iter* del provvedimento.

Comunque, nel momento in cui finalmente la presente iniziativa legislativa è in via di approvazione, quale relatore mi sento in dovere di chiarire e precisare alcuni aspetti del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed ora all'esame della Commissione.

Innanzitutto, il comma 2 dell'articolo 1 era stato introdotto solo per allineare i « coefficienti » di calcolo delle pensioni a quelli già aggiornati dal decreto ministeriale 19 gennaio 1988, n. 29.

Gli importi degli scaglioni restano quelli già stabiliti dall'articolo 2, comma 6, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, con gli adeguamenti apportati e da apportare, in base alle variazioni degli indici ISTAT, come stabilito dall'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 773 del 1982.

È appena il caso, pertanto, di precisare che gli importi degli scaglioni di reddito riportati nel testo della proposta oggi al nostro esame si riferiscono all'anno 1989, in quanto sono quelli stabiliti nella originaria legge del 1982, adeguati per il 1989 (in base al citato articolo 16, comma 3, della legge n. 773 del

1982) con il decreto ministeriale del 27 dicembre 1988 (inserito nella *Gazzetta Ufficiale* con il n. 21 del 26 gennaio 1989) e che tali scaglioni di reddito sono già stati ulteriormente adeguati per l'anno 1990 con il decreto ministeriale del 21 novembre 1989 (inserito nella *Gazzetta Ufficiale* con il n. 294 del 18 dicembre 1989), decreto che conserva immutata la sua validità.

L'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (relativa alla previdenza forense), l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1981, n. 6 (inerente alla previdenza per architetti ed ingegneri) e le altre norme previdenziali per i liberi professionisti prescrivono che tutti indistintamente gli iscritti all'albo sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria professionale.

Tale obbligo deriva non solo dalla necessità per le Casse di riscontrare l'esattezza dei versamenti dei contributi integrativi (posti dalla legge anche a carico degli iscritti agli albi e non alla previdenza professionale), ma anche e soprattutto per consentire alle Casse stesse di accertare annualmente la permanenza dei requisiti che consentono la non iscrizione alla previdenza di categoria, pur sussistendo l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

Era mio intendimento presentare un emendamento tendente a confermare o chiarire meglio che anche tutti gli iscritti all'albo dei geometri devono presentare la comunicazione alla Cassa (come prescritto dalle citate norme). Senonché, l'attuale enunciazione dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in base al quale la comunicazione annuale alla Cassa « deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate » (perché non dovute, in assenza di reddito o in quanto il geometra ne ha omesso la presentazione) « o sono negative » (perché le spese superano le entrate o in presenza di sole spese, mancando le entrate) è talmente chiara e precisa da non necessitare di alcuna integrazione tendente a ribadire che tale comunicazione deve essere presentata da tutti indistintamente gli iscritti all'albo dei geometri.

Il comma 5 dell'articolo 8, estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, anche a favore di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione successivamente alla data del 26 ottobre 1982, costituisce norma di ampio respiro sociale. Ciò in quanto, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la nuova disposizione consente la corresponsione della pensione in relazione ai contributi versati, favorendo quei soggetti che, essendo privi di reddito professionale (o dotati di un reddito professionale minimo), in assenza delle presenti norme ed in forza del citato comma 5 dell'articolo 2, non percepirebbero alcuna pensione oppure fruirebbero di una pensione irrilevante, in correlazione ai modesti redditi professionali già conseguiti.

In conclusione, desidero precisare che le considerazioni finora svolte valgono anche come eventuale interpretazione autentica delle norme contenute nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bianchi per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773).

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribu-

zione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti, dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni ».

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 6, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento ».

4. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è soppresso.

5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al precedente quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia, sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge ».

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 ».

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma settimo, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo av-

venuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *(Pensioni di reversibilità ed indirette).* — 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dall'articolo 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ».

9. Ai commi primo e terzo dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole « comma, lettera a) ».

10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».

10-*bis*. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

11. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa

approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari ».

12. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

13. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. – *(Iscrizione alla Cassa).* — 1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'Albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui al precedente articolo 20.

5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.

7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quin-

quennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati ».

14. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Base del reddito per il passato).* — 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

Desidero rilevare che l'eventuale introduzione di modifiche al provvedimento ci imporrebbe di trasmetterlo alle Commissioni I e V per i prescritti pareri; ciò impedirebbe, tra l'altro, una rapida approvazione del provvedimento stesso.

D'altro canto, condividendo l'impegno profuso dal relatore, dobbiamo impegnarci ad approvare un testo che non richieda, immediatamente dopo, l'emanazione di norme sulla sua interpretazione autentica. Non è escluso che in futuro qualcuno, che potrei anche essere io, avanzi l'obiezione che se il legislatore avesse intesto chiarire una determinata questione o dire una cosa diversa, avrebbe dovuto farlo in occasione dell'approvazione di questo provvedimento. Per tale ragione ritengo che il comma 2, primo alinea, dell'articolo 1 possa essere modificato, prevedendo che la normativa sia riferita all'anno 1989. In tal modo non sarà necessario « rifugiarsi » nell'interpretazione autentica che difficilmente verrebbe compresa.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Accogliendo l'osservazione del presidente, presento un emendamento che prevede il riferimento all'anno 1989.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, sostituire il primo alinea, con il seguente:

Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989.

1. 1.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37).

1. Al secondo comma dell'articolo 3, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio ».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera *e)*, nonché le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 ed 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ».

(È approvato).

ART. 3.

(Pensioni di inabilità e indiretta).

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di

coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

(È approvato).

ART. 4.

(Agevolazioni per i nuovi diplomati).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

(È approvato).

ART. 5.

(Riduzione delle sanzioni).

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

(È approvato).

ART. 6.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che prima del compimento del 65° anno di età, cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)* e secondo comma della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'articolo 7 della presente legge nonché l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del 65° anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la

restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformità all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1, quinto comma della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 20 delle legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità *una tantum* e a restituire i contributi secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

(Riscatto).

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguono i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, quinto comma, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le norme di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, tredicesimo comma, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1° gennaio del-

l'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANA PELLEGATTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento, anche se si tratta di un testo approvato in sede referente da questa Commissione più di un anno fa e che quindi risulta essere alquanto datato.

Mi auguro pertanto che alcuni punti, che sarebbe opportuno migliorare soprattutto a seguito dell'avvenuta approvazione della legge relativa al ricongiungimento dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, possano costituire oggetto di attenzione da parte dell'altro ramo del Parlamento. In ogni caso, ritengo necessario approvare il testo nella sua attuale formulazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Scovacricchi e Romita (403); Mancini Vincenzo ed altri (460); Fiandrotti ed altri (1429); Amodeo ed altri (1901); Borgoglio e Di Donato (2518) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (403-460-1429-1901-2518):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Carrara, Cavicchioli, Cavigliasso, Chella, Cimmino, Ciocia, Ferrari Bruno, Ferrari Marte, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo e Sapienza.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 19 aprile 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO